



università di ferrara

CeStInt -

Centro studi e servizi sul diritto straniero
e delle relazioni internazionali



FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Ordine degli Avvocati di Trani



Associazione
Avvocati di Trani

SEMINARIO:
**LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ED IL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

*Venerdì 14 maggio 2010 - ore 15.30.
Sede secondaria Ordine degli Avvocati di Trani
Piazza Sacra Regia Udienza, 9 - Trani*

PROGRAMMA

Saluti

Avv. FRANCESCO MORGESE
(Scuola Superiore dell'Avvocatura)
Avv. FRANCESCO LOGRIECO
(Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani)
Avv. COSTANZA MANZI
(Presidente Associazione Avvocati di Trani)

Relazione

L'contratti internazionali: competenza e legge applicabile
Avv. PIETRO FRANZINA
(Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Ferrara)

Relazione

L'efficacia esecutiva delle sentenze oltre i confini dello Stato
Avv. ANTONIO LEANDRO
(Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bari)

Dibattito

Conclusioni

avv. UGO OPERAMOLLA
(Associazione Avvocati di Trani)

L'evento è stato accreditato dal COA di Trani con attribuzione di n. 1 credito per ogni ora di effettiva partecipazione all'evento, con un massimo di n. 4 crediti formativi.

L'iscrizione dovrà avvenire:

- per gli iscritti all'Associazione Avvocati di Trani (in regola con il tesseramento 2010) rivolgendosi agli avvocati Cherubina Palmieri e Nicola Ventura (n. 60 posti disponibili);
- per i non iscritti attraverso il sistema "Riconosco" a partire dal 5 maggio 2010 (n. 100 posti disponibili).

Costo di partecipazione all'evento:

- gratuito per gli iscritti all'Associazione Avvocati di Trani (in regola con il tesseramento 2010);
- € 20,00 per i non iscritti da versare entro l'inizio del seminario.

CASO PRATICO

La società inglese Alfa conclude con la società italiana Beta un contratto in virtù del quale quest'ultima si impegna a fabbricare e consegnare alla prima mille centraline elettroniche per impianti di riscaldamento. Le centraline, prodotte da Beta a partire da componenti forniti da un'impresa terza, debbono essere assemblate tenendo conto delle particolari esigenze di Alfa, note a Beta. Nell'accordo delle parti si legge, fra le altre cose: "Le centraline saranno consegnate FOB il porto di Brindisi". Ricevute le centraline e pagato un acconto, Alfa scrive a Beta lamentandone la cattiva qualità e rifiutandosi di corrispondere il saldo del prezzo. Beta, per parte sua, reputa tale contestazione infondata.

1. Sapendo che il contratto nulla dice in ordine alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile, di fronte a quale giudice potrà essere introdotta l'azione di Beta tesa ad ottenere l'accertamento del credito vantato nei confronti di Beta, e in base a quali norme – se il giudizio si radicasse in Italia – andrà determinata la fondatezza della pretesa di Beta e delle eccezioni di Alfa?

2. Supponendo che Beta vinca la causa e le sia riconosciuto il credito, di quali mezzi essa dispone per averne soddisfazione se Alfa rifiuta il pagamento? Ponendo, invece, che il giudice accerti un credito parziale il cui ammontare non è contestato da Alfa, quale via Beta può intraprendere per dare esecuzione al provvedimento del giudice? E se Beta intendesse evitare il procedimento a cognizione piena e domandare un'ingiunzione di pagamento nei confronti di Alfa, di quali mezzi disporrebbe per conseguire questo risultato?

DISPOSIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLUZIONE DEL CASO PRATICO

Reg. (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)

Art. 2 – 1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. [omissis]

Art. 5 – La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

- 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
- b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
 - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
 - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); [omissis]

Art. 23 – 1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o

dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. [omissis]

Art. 33 – 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. [omissis]

Art. 38 – 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. [omissis]

Art. 41 – La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Reg. (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Art. 3 - Libertà di scelta – 1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. [*omissis*]

Art. 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta – 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; [*omissis*]

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. [*omissis*]

Art. 25 - Relazioni con convenzioni internazionali in vigore – 1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali. [*omissis*]

Conv. dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali

Art. 2 – 1. La vendita è disciplinata dalla legge interna del paese designato dai contraenti.

2. Tale designazione deve essere oggetto di una clausola espressa, o risultare in modo indubbio dalle disposizioni del contratto. [*omissis*]

Art. 3 – 1. In mancanza di una legge dichiarata applicabile dalle parti, nei termini previsti dall'articolo precedente, la vendita è disciplinata dalla legge interna del paese in cui il venditore ha la sua residenza abituale nel momento in cui riceve l'ordine. Se l'ordine è ricevuto presso uno stabilimento del venditore, la vendita è regolata dalla

legge interna del paese dove si trova lo stabilimento.

2. La vendita, tuttavia, è regolata dalla legge interna del paese in cui il compratore ha la sua residenza abituale, o dove possiede lo stabilimento che ha trasmesso l'ordine, se l'ordine è stato ricevuto in tale paese dal venditore, o da un suo rappresentante, agente o commesso viaggiatore. [*omissis*]

Conv. di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili

Art. 1 – 1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o

b) quando le norme di diritto internazionale privato conducono all'applicazione della legge di uno Stato contraente. [*omissis*]

Reg. (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Art. 3 – 1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o

d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico; [*omissis*]

Art. 5 – La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Art. 8 – Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

Reg. (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Art. 4 – Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Art. 8 – Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato [omissis]

Art. 12 – 1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V. [omissis]

Art. 16 – 1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.

2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. [omissis]

Art. 17 – 1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

* * *

Qualche indicazione pratica sul reperimento delle norme, della giurisprudenza e della dottrina in tema di rapporti commerciali a carattere transnazionale. – Gli atti normativi dell'UE sono reperibili nella banca dati Eur-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>), che ne riporta tanto il testo «storico» quanto quello in vigore (c.d. «versioni consolidate»), nelle varie versioni linguistiche. Il testo di tali atti può essere reperito, con altre informazioni utili, anche nell'Atlante giudiziario europeo in materia civile (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm). Lo stesso Atlante offre la possibilità di compilare e stampare i moduli standard che accompagnano alcuni di questi atti. Per individuare le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia si può consultare l'Archivio dei Trattati Internazionali (ITRA) del Ministero degli Esteri (<http://itra.esteri.it/ricerca1.asp>); altre informazioni possono essere rintracciate nei siti web delle organizzazioni internazionali in seno alle quali le convenzioni stesse sono state elaborate (come la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, <http://www.hcchc.net>, e l'Uncitral, <http://www.uncitral.org>). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE si trova nella banca dati Eur-Lex (v. sopra), che riporta altresì, per ciascuna pronuncia, gli estremi bibliografici delle principali note di commento. Quanto alla dottrina, per ricerche specificamente relative ai temi del diritto internazionale privato e processuale e al diritto UE, si rivela utile la consultazione del catalogo della biblioteca della Commissione europea (<http://ec.europa.eu/eclas>) e della biblioteca del Palazzo della Pace dell'Aja (<http://www.ppl.nl/catalogue>); entrambi i cataloghi raccolgono, oltre ai riferimenti ad opere monografiche, le schede di articoli e saggi comparsi in riviste e opere collettanee. Per ulteriori approfondimenti, possono consultarsi – fra i molti contributi – le seguenti opere. In generale, sull'azione normativa dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile: S. BARIATTI, *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, 2^a ed., Milano, 2009. Sui regolamenti n. 44/2001 e n. 805/2004: F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, 3^a ed., Padova, 2006. Sul regolamento n. 1896/2006: F. SEATZU, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nel regolamento comunitario n. 1896/2006*, in *Scritti in onore di Vincenzo Starace*, II, Napoli, 2008, p. 1601 ss. Sul regolamento n. 861/2007: A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 65 ss. Sul regolamento n. 593/2008: *Commentario* a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 521 ss.